

COMUNE DI CODEVILLA

(Provincia di Pavia)

Preintesa Contratto Collettivo Integrativo anno 2024

Il giorno 27.03.2025 alle ore 15.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, dott. Genco Giovanni

e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: sigg.* Nalin Roberta CISL) – Antonio Cassinari (CSA)– De Biase Stefania (CGIL) che interviene in video conferenza

e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. ASSENTE

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata preintesa al C.C.I. del personale dipendente del Comune.

firmato in originale

PREMESSA

Richiamato il CCI giuridico triennale 2023-2025 del Comune di CODEVILLA sottoscritto in data 15.06.2023 con particolare riferimento all'art.4 c.1 e 2 che prevedono:

1. *Il presente CCI ha validità triennale, per il periodo 2023 – 2025, con decorrenza dalla data di stipula e sino al 31/12/2025, e conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto decentrato.*
2. *Con cadenza annuale possono essere negoziati, su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCI, i criteri di ripartizione delle risorse del fondo delle risorse decentrate tra le diverse possibilità di utilizzo.*

La proposta di ripartizione delle risorse decentrate disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, espressa in termini di valori assoluti, viene predisposta annualmente dall'Amministrazione e presentata alle Organizzazioni Sindacali e alla RSU in sede di delegazione trattante.

Dato atto che

- In data 16.05.2024 era stata sottoscritta la preintesa al C.C.I. anno 2024 del personale dipendente del Comune
- Successivamente era stato espresso il parere del Revisore dei Conti sulla costituzione del fondo risorse decentrate anno 2024, sull'ipotesi di CCI parte economica anno 2024 e corrispondente relazione illustrativa tecnico finanziaria nonché parere favorevole sulla compatibilità degli aspetti economico-finanziari derivati dall'applicazione della citata ipotesi di CCDI rispetto ai vincoli;
- Successivamente era emersa una incongruenza in merito alla quantificazione delle risorse in economia degli anni precedenti che avrebbero dovuto integrare il fondo 2024 ai sensi dell'art.80 - *Fondo risorse decentrate: utilizzo* - c.1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali che prevede: *Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;*
- Non è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo definitivo del fondo risorse decentrate anno 2024.

Dato atto che per consolidata giurisprudenza si prevede che nell'ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto decentrato integrativo o del sostitutivo atto unilaterale entro l'esercizio, le risorse variabili non possono essere trasferite nell'anno successivo e sono destinate ad economie di bilancio.

Parere esemplificativo è stato formulato dalla sezione regionale di controllo per la Lombardia 12 aprile 2021, n. 53, che precisa che:

“La mancata sottoscrizione, entro l'anno, impedisce, altresì, di utilizzare le risorse di parte variabile, con il conseguenziale trasferimento, al pari di quello che avviene nel caso di mancata adozione del fondo, in economia al bilancio dell'ente, poiché la sola quota stabile del fondo, in quanto obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, confluisce nell'avanzo vincolato e potrà essere spesa nell'anno successivo”.

Ritenuto pertanto di rivedere la determinazione del fondo incentivante dei dipendenti al netto delle risorse variabili e comprensivo:

- delle risorse stabili previste ai sensi dell'art.79 c. 1 del CCNL 16.11.,2022
- delle economie anni precedenti in quanto economie della parte fissa del fondo ai sensi del sopra citato art.80 c.1 ultimo periodo del CCNL 16.11.2022
- delle risorse per le indennità per specifiche disposizioni di legge in quanto *quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni di legge* ai sensi dell'art.67 c.3 lett. c del CCNL 21.05.2028 e dell'art.79 c.4 secondo periodo del CCNL 16.11.2022

Dato atto che nella parte stabile del fondo anno 2024 non vi sono variazioni nella costituzione del fondo in quanto il CCNL non prevede aumenti contrattuali della parte fissa fatto salvo la messa a regime del nuovo sistema di classificazione professionale che prevede l'eliminazione della Cat B3

firmato in originale

con la confluenza della differenza fra la spesa fra la ex Cat. B1 e la ex Cat. B3, già a carico del bilancio, nella parte stabile del fondo dei dipendenti ai sensi dell'art.79 c.1-bis del CCNL 16.11.2022. Pertanto è stato incrementato il fondo della somma pari alla differenza fra la ex Cat. B1 e la ex Cat. B3 e dello stesso importo è aumentata la posizione economica dell'Operaio Esperto ex Cat. B3. Si tratta comunque di una partita di giro in quanto l'incremento ai sensi di questa disposizione è compensato da una diminuzione dello stipendio della ex Cat. B3.

Inoltre, una ulteriore variazione è data dal fatto che nel 2024 l'orario di lavoro dell'operaio esperto ex cat.B3 da pt 25 h settimanali a decorrere da maggio è stato trasformato in 36 h.

Dette variazioni sono riportate nel prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto.

Dato atto, inoltre, del rispetto dei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio attualmente vigenti con particolare riferimento:

- dell'art.23 c.2 del D.Lgs.75 "Madia" del 25 maggio 2017, che prevede che *"... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"* (detta norma prevedeva il tetto del fondo pari a quello del 2015 nonché la riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio),

- e dell'art.79 c.6 del CCNL 16.11.2022 – Fondo risorse decentrate: costituzione - che prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

Il prospetto di quantificazione e ripartizione allegato al presente atto riporta la verifica il rispetto delle norme sopra riportate

Inoltre, si dà atto del rispetto:

- del c. 2 dell'art. 33 della L.58/2019, come modificato dal c. 853, art. 1 L. n. 160/2020, che all'ultimo periodo stabilisce:

Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

- del Decreto 17.05.2020 Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni pubblicato il 27.05.2020 che premette che:

il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Le parti, a seguito delle verifiche operate,

CONCORDANO

Sulla ripartizione del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, così come riportato nel prospetto di **ripartizione del fondo allegato A)**, facente parte integrante e sostanziale al presente accordo, e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente.

Per quanto riguarda la ripartizione del fondo incentivante anno 2024 le parti ribadiscono quanto sottoscritto nel CCI 2023-2025 sopra citato in merito ai criteri per l'utilizzazione, come riport
firmato in originale

nell'allegato A) (parte contabile delle destinazioni delle risorse decentrate agli istituti incentivanti) che fanno riferimento alle diverse finalità del trattamento economico accessorio di cui ai CCNL vigente fatto salvo la previsione di corrispondere l'indennità condizioni lavoro anche all'operatore esperto ex Cat. B3 collaboratore tecnico nello stesso valore degli altri dipendenti pari a €. 450,00.

In merito alla ripartizione delle indennità per le performance individuale si richiama la deliberazione n. 20 anno 2024 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti che evidenzia che **l'erogazione della produttività nel caso di mancata sottoscrizione del contratto integrativo annuale nell'anno di riferimento, può ritenersi consentita** laddove, pur in assenza del contratto integrativo decentrato, sussistano tutti i requisiti sostanziali per la **corresponsione del trattamento economico incentivante** ossia: oltre a un'adeguata, formale e definitiva costituzione del fondo per la produttività in tutte le sue componenti, qualitative e quantitative, e alla certificazione dell'organo di revisione, entro l'anno di riferimento sia avvenuta l'assegnazione degli obiettivi (singolari e/o collettivi) (Sezione Regionale di Controllo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, deliberazione 29/2018; di analogo avviso, questa Sezione, deliberazioni n. 263/2016/PAR e n. 201/2019/PAR cit.)".

Dato atto che:

- detto fondo era già stato costituito precedentemente con la sottoscrizione della preintesa del contratto integrativo del 16.05.2024 validato dal successivo parere del Revisore dei Conti;
- il presente atto rivede in riduzione la costituzione del fondo 2024 certificato precedentemente;
- nell'anno 2024 erano stati assegnati gli obiettivi individuali.

Le parti concordano nella distribuzione delle somme previste per le performance riportate nel prospetto allegato in maniera proporzionale fra tutti i dipendenti sulla base della valutazione riportate nelle apposite schede individuali sulla base degli obiettivi approvati.

Si ribadisce che il premio cd "eccellenza" ai sensi dell'art.81 del CCNL 16.11.2022 é liquidabile solo ad un dipendente sulla base dei criteri riportati nell'art. 17 del CCI giuridico dell'Ente 2023-2025 sottoscritto in data 20.07.2023

La valutazione verrà effettuata mediante le apposite schede già approvate dall'Amministrazione nel "Sistema di misurazione e valutazione delle performance".

Le parti approvano inoltri criteri per gli incentivi tecnici allegati al presente accordo

Per l'anno 2025 le parti si impegnano di prevedere un aumento per le indennità condizioni di lavoro per l'operatore tecnico sulla base della disponibilità del fondo.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: Dott. Genco Giovanni firmato in originale

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE:

I rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto:

Sig.ra Nalin Roberta (CISL) firmato in originale

De Biase Stefania (CGIL) firmato in originale

Sig. Antonio Cassinari (CSA) firmato in originale

Le OO.SS. chiedono di attivare le progressioni fra le aree nell'anno 2025 nonché di prevedere i tichet restaurant nei giorni di rientro pomeridiano